REGOLAMENTO (CEE) N. 287/93 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1993

recante misure transitorie in materia di acidità totale dei vini prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato spagnolo nel 1993

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo [1], in particolare l'articolo 90, la cui applicazione è stata prorogata fino al 31 dicembre 1993 con il regolamento (CEE) n. 4007/87 del Consiglio [2], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3876/92 [3],

considerando che, a norma del punto 13 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1756/92 [5], l'acidità totale dei vini da tavola, espressa in acido tartarico, non deve essere inferiore a 4,5 g al litro; che, a norma dell'articolo 127 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, fino al 31 dicembre 1990 i vini da tavola prodotti in Spagna e messi in consumo sul mercato di questo Stato membro possono avere un'acidità totale non inferiore a 3,5 g al litro; che le ragioni che hanno giustificato tale facoltà concessa alla Spagna sono connesse, oltre che alle condizioni climatiche, alla struttura della viticoltura di tale paese, la cui evoluzione risulta relativamente lenta;

considerando che occorre evitare un grave squilibrio del mercato spagnolo dei vini da tavola e che a tal fine è opportuno disporre una deroga in ordine al tenore di acidità totale dei vini prodotti e messi in consumo in Spagna; che la stessa deroga è stata decisa con il regolamento (CEE) n. 506/92 della Commissione [6] fino al 31 dicembre 1992; che per gli stessi motivi è opportuno prorogare detta deroga fino al 31 dicembre 1993;

considerando che è opportuno prevedere il progressivo ravvicinamento del tenore di acidità totale dei vini da tavola al tenore degli altri Stati membri ed è per questo sufficiente limitare la deroga al territorio della parte B della regione 6 di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3720/91 della Commissione [7];

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1993 i vini da tavola prodotti nel territorio della parte B della regione 6 di cui all'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3720/91 e messi in consumo sul mercato spagnolo possono avere un'acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g al litro.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 302 del 15. 11. 1985, pag. 9.
[2] GU n. L 378 del 31. 12. 1987, pag. 1.
[3] GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 2.
[4] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[5] GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 27.
[6] GU n. L 55 del 29. 2. 1992, pag. 77.
[7] GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 27.